



Comune di Misterbianco

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

Prot. gen. n. _____

del _____

MODULO RICHIESTA ESENZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- COMPONENTE SERVIZI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - UTENZE DOMESTICHE - Anno _____

(scadenza presentazione: 31 maggio di ogni anno)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome _____ Nome _____

residente in Misterbianco, via _____ n. _____

C.F. _____ Tel.(obbligatorio) _____ mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara

la sussistenza dei presupposti di cui all'art.36 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n.65 del 24/09/2014 e s.m.i., come di seguito specificato:

comma 1, lett. a) comma 1, lett. b) comma 1, lett. c) comma 1, lett. d) comma 1, lett. e)

ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della TARI per l'anno _____ .

Si allega:

- documento di riconoscimento (doc.id./patente);

- avviso di pagamento TARI anno _____ n. _____ del _____;

- _____

- _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Misterbianco li _____

Il/la richiedente _____

Stralcio Regolamento IUC

Art. 36 - Esenzioni

1. Con esclusivo riferimento alle utenze domestiche residenti, è prevista l'esenzione totale dal pagamento della TARI, nei seguenti casi:

a) nuclei familiari che, versando in condizioni di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo i criteri stabiliti dall'art.4 del vigente regolamento comunale di assistenza economica, approvato con deliberazione consiliare n.62 del 01/06/1999, accedono all'assistenza economica continuativa, temporanea, straordinaria, integrativa, ed agli assegnatari di assegno civico di cui agli artt.8, 12, 14, 17 e 19 del predetto regolamento. A tal fine il competente Ufficio dei Servizi Sociali trasmette al Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei beneficiari relativo all'anno precedente, recante gli estremi del provvedimento di erogazione di assistenza economica, il tipo di assistenza erogata e la relativa durata. L'agevolazione opera per la durata di un anno, e non è soggetta a proroga, salvo il protrarsi delle condizioni di cui alla presente lettera. Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI, indirizzata al Servizio Tributi comunale.

b) ultra65enni unici occupanti, ed i nuclei familiari formati esclusivamente da ultra65enni, quando il nucleo familiare è in possesso di soli redditi di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'INPS, comprensiva della maggiorazione sociale regolata dalle leggi vigenti a condizione che non posseggano, su tutto il territorio nazionale, altri immobili oltre l'unità abitativa occupata e l'eventuale pertinenza. Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente, anche a mezzo autocertificazione, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L'agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.

c) nuclei familiari formati esclusivamente da ultra65enni, quando il nucleo familiare è in possesso di unico reddito da pensione, non superiore a quello percepito da un nucleo familiare composto da due persone, di cui al precedente punto b), a condizione che non posseggano, su tutto il territorio nazionale, altri immobili oltre l'unità abitativa occupata e l'eventuale pertinenza. Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente, anche a mezzo autocertificazione, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L'agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.

d) i nuclei familiari monoreddito, i cui intestatari versino nella condizione di "esodati", ai sensi della L. n.92/2012 (cd. legge Fornero). Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente, anche a mezzo autocertificazione, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L'agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.

e) Nuclei familiari beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà S.I.A. (Sistema Inclusion Attiva) o RE.I. (Reddito di Inclusion), approvate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la cui attestazione I.S.E.E., per l'anno di riferimento della TARI, sia pari a zero. A tal fine il competente Ufficio dei Servizi Sociali trasmette al Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

2. L'agevolazione, di cui al presente articolo, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune. Qualora gli stanziamenti non risultino sufficienti ad assicurare la piena fruizione del beneficio, l'ufficio provvederà alla rideterminazione dell'agevolazione mediante riduzione proporzionale della quota di esenzione di cui al comma 1 in modo da assicurare, in ogni caso, il pieno utilizzo dei fondi di bilancio e la fruizione, anche parziale, dell'agevolazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.

3. L'Amministrazione Comunale informa annualmente la cittadinanza dell'agevolazione di cui al presente articolo, pubblicando idoneo avviso sul sito web comunale e mediante affissione sugli impianti di proprietà comunale, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma.